

ASSEMBLEE A DISTANZA: DISPOSIZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

art. 4 c. 11 DL 200/2025

Riassumiamo le regole relative all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione nell'ambito delle assemblee (oggetto di intervento nel Milleproroghe).

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica** o per **corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di **telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'**assemblea** si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di **telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370 c. 4 c.c., art. 2479 bis c. 4 c.c. e art. 2538 c. 6 c.c., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (art. 106 c. 2 DL 18/2020). Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026.